



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 2025/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 810/2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.810/2008 proposto dalla dott.ssa Luisa Marilotti, nella sua qualità di Consigliere di parità effettiva per la Regione Sardegna, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Franco Pilia ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 128, presso lo studio del medesimo legale,

contro

il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di costituzione dall'avv. Umberto Piroddi presso il cui studio, in Cagliari, via Tuveri n. 94, è elettivamente domiciliato,

per l'annullamento

della determinazione n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla determinazione n. 228 del 7 agosto 2008;

del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in specie l'art. 46, lett. D), come da ultimo modificato con delibera G.C. n. 125 del 6 agosto 2008;

del bando di concorso pubblico adottato con atto del responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Sinnai, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1;

di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 19 novembre 2008 l'avv. Enrico Mastinu in sostituzione dell'avv. Franco Pilia per la ricorrente e l'avv. Umberto Piroddi per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Sinnai n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla determinazione n. 228 del 7 agosto 2008, il Comune di Sinnai ha indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1.

Ai fini della partecipazione all'anzidetta procedura il bando di concorso ha previsto, tra l'altro, tra i requisiti di ammissione, all'art.3 punto e), il possesso di abilitazione alla guida di motoveicoli (Cat. A "limitata" o

Cat. A “senza limiti”) e autoveicoli (Cat. B); soltanto categoria B per coloro che l’hanno conseguita entro il 25 aprile 1988.

La ricorrente, con decreto 29 ottobre 2003, è stata nominata Consigliera di parità effettiva della Regione Sardegna.

Avvalendosi della legittimazione processuale attribuitale dall’art. 37, comma 2°, del D.Lgvo 11 aprile 2006 n 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246), ha proposto il ricorso in esame rilevando, nel menzionato requisito di ammissione, un’ipotesi di discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici.

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, le donne sono in possesso della patente di cat. A solo nella misura percentuale del 10%, sicchè tale requisito partecipativo comporterebbe, di fatto, un’illegittima preclusione alla loro partecipazione al concorso.

Di qui la richiesta di declaratoria di nullità, per quanto di ragione, del bando di concorso.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sinnai che, da un lato, ha evidenziato la strumentalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni proprie del vigile urbano e, dall’altro, ha precisato che lo svolgimento della procedura concorsuale, per quanto concerne le domande di partecipazione escluse per difetto del requisito in questione, non ha affatto confermato la paventata discriminazione a danno delle donne.

Di qui la richiesta di reiezione del ricorso.

Con istanza depositata il 12 novembre 2008 la ricorrente ha chiesto la pronuncia cautelare ai fini della sospensione degli atti impugnati.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2008, sentiti i legali delle parti, che hanno confermato le rispettive difese, ed avvertiti gli stessi della possibilità di decidere procedere alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di procedere, stante la manifesta fondatezza dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, alla decisione in forma semplificata del ricorso nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

L'art. 37 del D.Lgvo 11.4.2006 n. 198 attribuisce alle consigliere di parità regionali, allorchè rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, la legittimazione a proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente al fine di ottenere la rimozione delle discriminazioni accertate.

L'art. 25, comma 2°, del medesimo testo normativo, precisa che *“Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”*.

Il successivo art. 27, comma 1°, precisa, altresì, che *“È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al*

lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.

In relazione al precitato quadro normativo questo Tribunale si è già espresso, seppure in composizione monocratica (decreto 2181/2007 del 29.11.2007), precisando che affinché ricorrano ipotesi di discriminazione indiretta occorrono due decisivi elementi: da un lato che si riscontri la sussistenza di criteri che pregiudichino i lavoratori di uno dei sessi e, dall'altro, che i criteri medesimi debbano riguardare requisiti “non essenziali” allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ciò premesso, e passando ad esaminare il caso di specie, il Collegio rileva che sul piano probatorio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgvo n. 198/2006, la ricorrente ha fornito elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare la sussistenza, nel bando contestato, di un comportamento discriminatorio in ragione del sesso.

E' infatti dimostrato (cfr: dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato n. 2 delle produzioni della ricorrente) che il possesso della patente cat. A concerne nella marginale misura del 10% le donne, con palese violazione del loro diritto a partecipare alle selezioni per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni in condizioni di perfetta parità.

Dalle difese comunali, per contro, non si ricavano elementi che possano far considerare essenziale, ai fini dell'ammissione al concorso, il

possesso del descritto titolo di abilitazione alla guida dei motoveicoli.

Ed invero, ad avviso del Collegio, al fine di coniugare l'esigenza di eliminare le conseguenze discriminatorie conseguenti all'applicazione dell'anzidetto requisito di ammissione con le esigenze proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale, ben poteva disporsi, come accaduto in altre amministrazioni pubbliche, la previsione dell'obbligo per i soggetti utilmente collocati in graduatoria di conseguire la patente di guida di tipo A quale condizione ai fini dell'assunzione definitiva .

Il mezzo impiegato dal Comune di Sinnai, dunque, si appalesa connotato da valenze discriminatorie non necessarie allo scopo, ben potendosi, come detto, conseguire lo stesso obiettivo con altra e più corretta prescrizione.

Né vale in contrario l'argomento, pure contenuto nelle difese comunali, secondo il quale, di fatto, in sede di svolgimento del procedimento concorsuale non si sarebbe concretata alcuna discriminazione giacché, su 28 domande di partecipazione escluse per mancanze di tale requisito, solo 17 hanno riguardato donne.

Resta infatti evidente che la valenza discriminatoria di un requisito di ammissione dev'essere valutata ex ante, dovendosi considerare anche la funzione disincentivante, per le donne, alla presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso dal quale, per la censurata prescrizione del bando, sarebbero state sicuramente escluse.

Pertanto il dato offerto dalla difesa dell'amministrazione risulta privo di rilievo significativo in quanto, come detto, non considera che – verosimilmente – il numero delle partecipanti alla selezione sarebbe stato

molto più elevato senza l'anzidetta prescrizione.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la norma del bando che prescrive, come requisito di ammissione al concorso, il possesso della patente cat. A deve ritenersi in contrasto con le norme di legge che vietano discriminazioni fondate sul sesso nell'accesso al lavoro e come tale va annullata.

Di conseguenza il Tribunale ordina al Comune di Sinnai, in persona del Responsabile dell'Area amministrativa, di rimuovere le anzidette discriminazioni accertate attraverso un piano operativo, che preveda la sospensione della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per un periodo analogo a quello originario (30 giorni), previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di imporre ai vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente di guida di tipo A ai fini dell'assunzione definitiva.

La particolare natura della controversia in esame induce il Collegi a disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 novembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con

l'intervento dei Signori Magistrati:

- Rosa Panunzio, Presidente,
- Francesco Scano, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 25/11/2008

Il Segretario Generale